



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MARITATI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 2008

Norme in materia di motivazione dei giudizi espressi
con voto numerico nell'ambito di prove relative a pubblici concorsi
o ad esami professionali

ONOREVOLI SENATORI. - Il principio di motivazione degli atti amministrativi, sancito dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, costituisce uno dei cardini essenziali attorno a cui ruota la disciplina del provvedimento amministrativo, quale atto funzionale al perseguimento di scopi di interessi pubblici.

Tale principio è strettamente correlato a precetti costituzionali fondamentali quali quelli di cui agli articoli 97 e 113 della Costituzione, nella misura in cui rende possibile il controllo, da parte del cittadino, del corretto esercizio del potere attribuito alle amministrazioni pubbliche per il perseguimento di fini di interesse collettivo, e riflette direttamente la norma di cui alla lettera c) del paragrafo 2) dell'articolo II-41 della Carta di Nizza, che obbliga le amministrazioni a «motivare le proprie decisioni», quale requisito necessario per il diritto «a una buona amministrazione», sancito dalla norma, come recita la sua stessa rubrica.

La motivazione, invero, rappresenta il presupposto necessario della trasparenza del procedimento preordinato all'emanazione dell'atto amministrativo, consentendo al cittadino di conoscere le ragioni su cui si fonda l'azione dell'autorità e di esercitare il suo diritto alla difesa e alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, laddove essi siano stati violati o pretermessi.

L'importanza di tale principio è tale che si applica a tutti gli atti amministrativi, con le sole eccezioni relative a quelli non discrezionali il cui contenuto acclarativo abbia uno svolgimento meramente «meccanico» (così, ad esempio, l'esercizio del diritto di prelazione del bene storico o artistico: Consiglio di Stato, V, sent. 3 aprile 2000, n. 1889; la diffida a demolire costruzioni abusive: Con-

siglio di Stato, V, sent. 24 marzo 1998, n. 363) ovvero quelli caratterizzati dalla oggettive e immediata rilevabilità delle ragioni sottese all'azione amministrativa (Consiglio di Stato, sentenza 8 luglio 1998, n. 1019).

Ora, la motivazione dell'atto riveste una funzione fondamentale in relazione alle valutazioni delle prove scritte od orali, svolte dai candidati nell'ambito di procedure concorsuali o esami professionali, in quanto presupposto necessario per la trasparenza e il controllo della correttezza delle relative procedure di verifica e correzione; in ultima analisi, un requisito indispensabile per l'*accountability* del funzionario pubblico in tali procedure coinvolto.

Proprio al fine di valorizzare il principio di necessaria motivazione degli atti relativi a procedure concorsuali o esami professionali, inevitabilmente compreso dal ricorso a votazioni di natura meramente numerica, il presente disegno di legge intende sancire, in attuazione del principio generale di cui all'articolo 3 della legge n. 241 del 1990, l'obbligo per i membri di commissioni deputate alla valutazione di elaborati svolti nell'ambito di procedure concorsuali o esami professionali, di esplicitare, ancorché in forma sintetica, il voto numerico attribuito, al fine di rendere conoscibili e trasparenti le ragioni della scelta del voto medesimo (articolo 1).

In ragione delle specificità e delle caratteristiche delle procedure di esame per l'abilitazione alla professione forense appare poi opportuno integrare la disciplina di cui al regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, con il richiamo espresso alla motivazione dei giudizi espressi con voto numerico, nonché con la previsione delle modalità di redazione della motivazione dei giudizi espressi con voto numerico. In tal

senso, si prevede che in calce all'elaborato d'esame, la commissione annota il voto assegnato che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti. Il voto è ordinariamente motivato mediante sintetica esposizione delle ragioni e dei presupposti della valutazione, in relazione ai criteri predeterminati dalla legge. Tuttavia, si precisa che ove ostino ragioni obiettive, la commissione, in luogo della valutazione sintetica, può annotare su apposito spazio ai margini dell'elaborato, lasciato vuoto a tal fine, le osservazioni positive o negative riferite ai vari

punti dell'elaborato medesimo, le quali costituiscono motivazioni del voto. Si prevede inoltre che sussistono obiettive ragioni ostative, in particolare in presenza di documentate difficoltà organizzative, quali la reiterata assenza di membri della commissione per motivi giustificati o la necessità di una loro sostituzione; di una quantità eccessiva di elaborati residui da esaminare, da valutarsi in relazione all'approssimarsi dei termini di scadenza per la riconsegna dei plichi al Ministero della giustizia; nonché l'imprevisto prolungamento delle operazioni di correzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Motivazione dei giudizi espressi con voto numerico nell'ambito di prove relative a pubblici concorsi o ad esami professionali)

1. In conformità al disposto di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte od orali di un pubblico concorso ovvero di un esame professionale deve essere esplicitato, ancorché in forma sintetica, al fine di rendere conoscibili e trasparenti le ragioni della scelta del voto.

2. La rivalutazione del giudizio già espresso, conseguente a provvedimenti giurisdizionali anche di natura cautelare, è effettuata entro quindici giorni dalla notificazione del provvedimento giurisdizionale da una apposita commissione, costituita da componenti diversi rispetto a coloro che hanno formulato la precedente valutazione.

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 17-bis del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, in materia di modalità di redazione della motivazione dei giudizi espressi con voto numerico)

1. All'articolo 17-bis del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, e successive modificazioni, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. In calce all'elaborato d'esame, la commissione annota il voto assegnato che viene espresso con un numero pari alla

somma dei voti espressi dai singoli componenti. Il voto è ordinariamente motivato mediante sintetica esposizione delle ragioni e dei presupposti della valutazione, in relazione ai criteri predeterminati dalla legge. Ove ostino ragioni obiettive, la commissione, in luogo della valutazione sintetica, può annotare su apposito spazio ai margini dell'elaborato, lasciato vuoto a tal fine, le osservazioni positive o negative riferite ai vari punti dell'elaborato medesimo, le quali costituiscono motivazioni del voto.

2-ter. Ai fini del comma 2-*bis*, sussistono obiettive ragioni ostative, in particolare in presenza di documentate difficoltà organizzative, quali la reiterata assenza di membri della commissione per motivi giustificati o la necessità di una loro sostituzione; di una quantità eccessiva di elaborati residui da esaminare, da valutare in relazione all'approssimarsi dei termini di scadenza per la riconsegna dei plichi al Ministero della giustizia; nonché l'imprevisto prolungamento delle operazioni di correzione».

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 23 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, in materia di termini per la correzione degli elaborati)

1. All'articolo 23 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, e successive modificazioni, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«La rivalutazione del giudizio già espresso, conseguente a provvedimenti giurisdizionali anche di natura cautelare, è effettuata entro quindici giorni dalla notificazione del provvedimento giurisdizionale da una apposita commissione, costituita da componenti diversi rispetto a coloro che hanno formulato la precedente valutazione».

Art. 4.

(Entrata in vigore e norme transitorie)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le norme di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, si applicano anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto valutazioni di elaborati espresse con il solo voto numerico, nell'ambito di prove relative a pubblici concorsi o ad esami professionali.

